

REGOLAMENTO (CE) N. 1482/2006 DELLA COMMISSIONE

del 6 ottobre 2006

relativo all'apertura di gare permanenti per la rivendita sul mercato comunitario di frumento tenero e di segala detenuti dagli organismi d'intervento degli Stati membri ai fini della trasformazione in farina nella Comunità

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1784/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, in particolare l'articolo 6 e l'articolo 24, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) A norma del regolamento (CEE) n. 2131/93 della Commissione, del 28 luglio 1993, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽²⁾, i cereali detenuti dagli organismi d'intervento devono essere venduti nell'ambito di una procedura di gara e a un prezzo non inferiore al prezzo constatato, per una qualità equivalente e per una quantità rappresentativa, sul mercato del luogo di magazzinaggio o, in mancanza di tale mercato, sul mercato più vicino, tenendo conto delle spese di trasporto, in modo da evitare perturbazioni del mercato.
- (2) Gli Stati membri dispongono di scorte di intervento per il frumento tenero e la segala.
- (3) A causa di condizioni climatiche sfavorevoli al momento della raccolta 2006, il quantitativo di cereali panificabili risulta insufficiente per soddisfare la domanda interna in alcuni Stati membri interessati. Possono essere pertanto organizzate, mediante gara, vendite sul mercato comunitario ai fini della trasformazione del frumento tenero e della segala in farina. Ognuna di esse deve essere considerata una gara a sé stante.
- (4) Per tenere conto della situazione del mercato comunitario, è opportuno affidare alla Commissione la gestione delle gare suddette. Occorre inoltre stabilire un coefficiente di attribuzione per le offerte che si situano al livello del prezzo minimo di vendita.
- (5) Per garantire il controllo della destinazione particolare delle scorte oggetto delle gare, occorre disporre controlli specifici per quanto riguarda la consegna del frumento tenero e della segala e la successiva trasformazione in farina. Per permettere lo svolgimento di tali controlli è opportuno rendere obbligatoria l'applicazione delle procedure previste dal regolamento (CEE) n. 3002/92 della

Commissione, del 16 ottobre 1992, che stabilisce modalità comuni per il controllo dell'utilizzazione e/o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento⁽³⁾.

- (6) Per garantire la corretta esecuzione del contratto è opportuno disporre la costituzione, da parte dell'aggiudicatario, di una garanzia di buon fine che, tenuto conto della natura delle operazioni previste, deve essere fissata in deroga alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 2131/93, in particolare per quanto riguarda il livello, che deve essere sufficiente a garantire il buon utilizzo dei prodotti, e le condizioni di svincolo, che devono prevedere la prova della trasformazione dei prodotti in farina.
- (7) Ai fini di una gestione più efficiente, è opportuno che le informazioni richieste dalla Commissione vengano trasmesse per via elettronica. Nella comunicazione dell'organismo d'intervento alla Commissione è inoltre importante garantire l'anonimato degli offerenti.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Gli organismi d'intervento degli Stati membri che figurano nell'allegato I procedono alla vendita, mediante gare permanenti sul mercato interno della Comunità, di frumento tenero e di segala da essi detenuti, ai fini della loro trasformazione in farina. I quantitativi massimi dei due cereali oggetto delle gare sono indicati nell'allegato I.

Articolo 2

Le vendite di cui all'articolo 1 sono disciplinate dal regolamento (CEE) n. 2131/93.

Articolo 3

Le offerte sono valide unicamente se corredate:

- a) della prova che l'offerente ha costituito una cauzione per l'offerta che, in deroga all'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, del regolamento (CEE) n. 2131/93, è fissata a 10 EUR/tonnellata;

⁽¹⁾ GU L 270 del 21.10.2003, pag. 78. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 1154/2005 della Commissione (GU L 187 del 19.7.2005, pag. 11).

⁽²⁾ GU L 191 del 31.7.1993, pag. 76. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 749/2005 (GU L 126 del 19.5.2005, pag. 10).

⁽³⁾ GU L 301 del 17.10.1992, pag. 17. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 770/96 (GU L 104 del 27.4.1996, pag. 13).